



PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0090367 / 2010

Atto N. 4278

OGGETTO: D.LGS. N. 59/2005 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. SOCIETÀ MANECO S.R.L. NUOVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO, MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE, RICONDIZIONAMENTO E RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA B.PARODI, 59 B - CERANESI (GE).

In data 16/07/2010 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
 (Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E/	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotaz.		Impegno		Accertam.		Sub.	Anno	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno	N.	Ese	
	TOTALE ENTRATE												
	TOTALE SPESE												

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°; T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
 O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 16 luglio 2010

Visto il decreto legislativo 18/02/2005, n. 59 del recante ad oggetto "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999 n°372, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2.

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare:

- la parte III, Sezione II, "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- la parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la parte V, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

Visto il decreto ministeriale 17.12.2009 recante norme sull'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (...) che non presenta aspetti contrastanti con l'articolato di prescrizioni elaborato per la presente autorizzazione integrata ambientale.

Visto il BREF "Waste Treatment Industries", adottato formalmente dall'European IPPC Bureau nell'agosto 2006 e pubblicato in via definitiva dalla Commissione Europea nello stesso mese.

Vista la domanda presentata dalla Società Maneco S.r.l. in data 28.10.2009 e finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un nuovo impianto trattamento, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in via B.Parodi, 59 B - Ceranesi (GE).

Atteso che:

- trattandosi di nuovo impianto deve rispondere in ogni sua parte impiantistica e gestionale ai criteri individuati dalle linee guida relative alle migliori tecnologie disponibili da adottare al fine di conseguire l'AIA;
- in data 19.01.2010 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione 5 – Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, la prima Conferenza dei Servizi relativa al procedimento in oggetto che ha ritenuto necessario richiedere all'Azienda la presentazione di documentazione tecnica aggiuntiva.;
- in data 26.04.2010 sono pervenute le integrazioni richieste che sono state trasmesse a tutti gli enti interessati congiuntamente alla convocazione di una conferenza dei servizi in sede deliberante per il 15.06.2010;
- la suddetta conferenza ha consentito di concludere il lavoro istruttorio, salvo che per l'acquisizione di documentazione relativa al settore difesa del suolo – piani di bacino di questa Amministrazione provinciale che l'Azienda ha provveduto a consegnare in data 25.06.2010. Successivamente è stato acquisito il parere di competenza del settore difesa del suolo che si è espresso favorevolmente rispetto all'istanza ed ha emanato autonomo atto di autorizzazione di nulla osta idraulico.

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi che ha consentito di esprimere l'assenso al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione e l'esercizio dell'impianto in oggetto con le modalità, e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Viste le prescrizioni contenute nei singoli pareri presentati o fatti pervenire in conferenza dei servizi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova (ufficio prevenzione incendi), del gestore della fognatura comunale Mediterranea delle Acque S.p.A., della direzione pianificazione generale e di bacino della Provincia di Genova.

Visti i contenuti del verbale di conferenza dei servizi deliberante del 15.06.2010.

Considerato che non è tecnicamente possibile escludere che l'adozione del sistema di abbattimento a carboni attivi a valle dello scrubber di abbattimento degli inquinanti all'emissione E1 possa determinare problematiche legate all'efficacia del mantenimento della portata di aspirazione all'impianto di trattamento rifiuti.

Ritenuto che successivamente alla messa in esercizio dell'impianto potranno essere oggettivamente appurate tali eventuali criticità, nonché valutati gli effettivi carichi inquinanti in ingresso al gruppo depuratore a secco con il prescritto collaudo all'emissione.

Considerato quanto sopra si ritiene che, nell'ipotesi di accertamento di condizioni tecniche ostative al mantenimento del sistema a carboni attivi in aggiunta allo scrubber, lo stesso potrà essere oggetto di rivalutazione tecnica e/o ricollocazione.

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. n. 59/2005, per la durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento, alla Società MANECO S.r.l. per la realizzazione, la gestione e l'esercizio del nuovo impianto di trattamento, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Bartolomeo Parodi, 59 B – Ceranesi (GE);
2. di autorizzare, nello specifico, i seguenti comparti ambientali:
 - a. la gestione ed il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - b. gli scarichi S1 (scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura) ed S3 (scarico acque meteoriche potenzialmente contaminate in rio senza nome);
 - c. l'emissione in atmosfera E1;

secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'istruttoria allegata.

3. di disciplinare altresì le emissioni sonore ed i consumi energetici, anch'essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'istruttoria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di allegare copia delle planimetrie individuate con tav. 4-C – rev. 03/2010 (definizione progettuale delle aree di stoccaggio e di dislocazione degli impianti) e tav. 2D-A (rete raccolta e scarichi idrici), costituenti parte integrante al presente atto;
5. che la Società MANECO provveda a fornire a Provincia di Genova ed Arpal, entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un calendario lavori da cui si evinca, in particolare, le presumibili date di messa in esercizio dei due successivi lotti di impianti con indicazione, in allegata nota, del dettaglio delle attività che verranno attivate con la prima tranche;
6. che la Società MANECO comunichi a Provincia di Genova ed Arpal – con almeno 10 giorni di anticipo – la data esatta di fine lavori per i due lotti di realizzazione degli impianti affinché personale di questa Amministrazione o di Arpal possa verificarne la rispondenza a quanto autorizzato tramite sopralluogo da effettuarsi prima dell'effettiva messa in esercizio;
7. che, nell'ipotesi di accertamento di condizioni tecniche ostative al mantenimento del sistema a carboni attivi a valle dello scrubber asservito all'emissione E1, lo stesso potrà essere oggetto di rivalutazione tecnica e/o ricollocazione;
8. che la Società MANECO, in osservanza a quanto disposto dalla deliberazione regionale n° 580 del 12/05/2009 relativa al superamento della procedura di VIA, debba:
 - a. in caso di "accertato disturbo" acustico "del recettore attiguo all'impianto" installare "idonee schermature fonoimpedenti e di elementi fonoassorbenti";
 - b. "farsi carico della manutenzione ordinaria della tombinatura sottostante il piazzale d'impianto e, previo accordo con i proprietari delle aree, della tombinatura immediatamente a monte,

nonché della messa in esercizio di un'opera di trattenuta di materiale flottante a monte dell'imbocco della copertura".

9. che la Società MANECO, in osservanza a quanto disposto dal competente ufficio prevenzione incendi dei VV.FF di Genova, debba attenersi alla condizione prevista nel aprire secondo la quale *"nel deposito 2 dovrà essere presente solo la quantità di materiale infiammabile strettamente interessata dalle operazioni di travaso"*;
10. che la Società Maneco debba costituire e mantenere a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione secondo le seguenti tempistiche:
 - i. di entità pari ad una copertura di Euro 138164,00 (corrispondenti allo stoccaggio di 30 t/gg di rifiuti pericolosi e 337 m³ e per tutta la durata del primo lotto di attivazione degli impianti di solo stoccaggio, nonchè considerando l'ipotesi più cautelativa di pericolosità dei rifiuti);
 - ii. di entità pari ad una copertura di Euro 421600,00 (corrispondenti al trattamento di 60 t/gg di rifiuti pericolosi con l'impianto a pieno regime, alla sua massima potenzialità e considerando le più conservative condizioni di esercizio contemplanti 60 t/gg di rifiuti pericolosi). L'integrazione di polizza dovrà essere stipulata prima dell'avvio degli impianti di trattamento (cd. 2° lotto).

Per la stipula dovrà essere seguita una delle seguenti modalità:

- ◆ reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
- ◆ polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

L'atto costitutivo della polizza dovrà essere consegnato a questi uffici entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione per la copertura di cui al precedente p.to i e prima dell'avvio degli impianti di trattamento per la polizza di maggior importo da integrarsi come indicato al p.to ii.

11. che la Società MANECO sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente e dall'Arpal. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale.
12. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - a. alla Società Maneco S.r.l.;
 - b. all'ARPAL, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
 - c. alla ASL 3 Genovese - U.O.I.S.P. - Nucleo Ambiente ed al Comune di Ceranesi, per quanto di rispettiva competenza.

secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 14 del d. lgs 18.02.2005, n. 59, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

13. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Determinazione n. 4278 del 16 luglio 2010

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla data della pubblicazione.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 16 luglio 2010

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 16 luglio 2010

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal **19 luglio 2010 al 03 agosto 2010**